

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1336-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRATINA)

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto con il Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica
col Ministro della finanze
col Ministro della difesa
col Ministro della pubblica istruzione
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro del commercio con l'estero
col Ministro della sanità
col Ministro per i beni culturali e ambientali
col Ministro dell'ambiente
col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(V. Stampato Camera n. 1701)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 settembre 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 settembre 1996*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo di partenariato fra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica del Kirghizistan istituisce una forma di cooperazione in campi diversi, fornendo una cornice entro cui sviluppare le relazioni politiche, economiche e commerciali fra le parti.

Questo accordo si iscrive nel contesto dei negoziati che le Comunità europee hanno condotto con ciascuna delle nuove realtà statuali sorte dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, anche al fine di sostituire l'accordo di partenariato tra la CEE e l'URSS del 1989.

Nel preambolo è chiarita la finalità politica di questo accordo che rientra tra gli strumenti di sostegno alla transizione del Kirghizistan verso la democrazia e l'economia di mercato, ed ha come condizione il pieno rispetto dei diritti umani.

L'articolo 1 dell'accordo identifica gli obiettivi del partenariato nel fornire un contesto per lo sviluppo del dialogo politico tra le parti, sostenere il processo di democratizzazione ed il passaggio all'economia di mercato del Kirghizistan, promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche nonchè gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria e culturale. Gli articoli 2 e 3 contengono un forte richiamo al rispetto

dei principi definiti nell'atto finale di Helsinki e nella carta di Parigi per una nuova Europa.

Il testo si articola poi in diversi titoli nei quali sono disciplinati il dialogo politico, gli scambi di merci, le attività commerciali, e gli investimenti, i pagamenti e i capitali, la cooperazione legislativa, economica, culturale e quella finanziaria sotto forma di assistenza tecnica. Inoltre è istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di monitorare l'attuazione dell'accordo e un comitato parlamentare di cooperazione.

Infine l'accordo comprende clausole generali nonchè un meccanismo di natura arbitrale per la soluzione delle controversie.

Il Senato si trova ad esaminare questo disegno di legge in seconda lettura, dopo la pronuncia favorevole della Camera dei deputati, mentre gli altri Stati europei hanno in gran parte già depositato gli strumenti di ratifica.

Si raccomanda pertanto la sollecita approvazione del disegno di legge in esame, sottolineando come con esso si compia un passo in avanti nel sostegno del passaggio di questo Paese ai valori della democrazia e della libertà di sviluppo.

BRATINA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

21 gennaio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere di nulla osta.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

22 gennaio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in

conformità a quanto disposto dall'articolo 98 dello stesso Accordo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

